

senza indicate nell'elenco stesso di mutui in con-
sistenza con le disposizioni della legge 2 luglio
1949, n. 408, avendo avuto concreti affidamenti,
da parte del Ministero dei L.L. PP., per l'assegnazio-
ne del contributo dello Stato previsto dalla legge
medesima fino a concorrenza dell'importo ri-
chiesto a mutuo.

Allo scopo di poter ottenere più facilmente
l'assegnazione definitiva di detto contributo,
le Cooperative interessate hanno fatto vive solle-
citazioni perché l'Istituto rilasci loro un im-
pegno di massima, relativamente alla conces-
sione dei mutui richiesti, per dimostrare al
Ministero dei L.L. PP. che è stato assicurato il finan-
ziamento delle costruzioni che saranno eseguite
in base a progetti da predisporre dalle Cooperative
e da approvarsi dal suddetto Ministero.

In caso di approvazione da parte del Consi-
glio, i mutui sarebbero concessi, dopo la neces-
saria istruttoria, in base alle norme vigenti in
materia di edilizia popolare ed economica
e di cui al G. U. 28 aprile 1938, n. 1165, e successive
modificazioni ed integrazioni.

Alle operazioni suddette dovrebbero essere
applicate le condizioni attualmente praticate